



COMUNE DI ANOIA
Provincia di Reggio Calabria

N° 19 Reg. Del.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 246 DEL D.LGS. 267/2000.

L'anno duemilatredici **addì 04 del mese di Maggio** alle ore **09.00** convocato in seduta straordinaria ed urgente, come da avvisi scritti in data **02.05.2013**, consegnati a domicilio dal Messo comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio Bitonti Vincenzo di **PRIMA** **SECONDA** convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Sigg.:

N° ORD.	COGNOME E NOME	presente (si – no)	N° ORD.	COGNOME E NOME	presente (si – no)
1	CERAVOLO Antonio	SI	10	FUDA Giuseppe	NO
2	CERAVOLO Giulio	NO	11	MARAFIOTI Giuseppe	NO
3	BITONTI Vincenzo	SI	12	DE FELICE Antonio	NO
4	LAROSA Valter Maria	SI	13	RUFFO Danilo	NO
5	CAMMARERI Sebastiano	SI			
6	CORDI' Antonio	NO			
7	MARAFIOTI Alfredo	SI			
8	GALLO Antonino	SI			
9	BULZOMI' Giuseppe	SI			

Presenti N° 7

Assenti N°6

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elisabetta Rosa Tripodi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Constato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 7 su 13 Consiglieri assegnati al Comune e su 13 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale ai sensi dell'art. 16 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, approvato con delibera C.C. n° 11/2011, e premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;

- 1) Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art.49 comma 1, sotto il profilo della regolarità tecnica ha espresso parere favorevole;
- 2) Il Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell'art.49 comma 1, comportando la presente, impegno di spesa o diminuzione di entrata, sotto il profilo della regolarità contabile ha espresso parere favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preliminarmente alla trattazione dell'argomento posto all'O.d.G., interviene il Sindaco, il quale consegna al Segretario comunale una nota affinché venga allegata alla deliberazione (**All. A**);

- Premesso che:

1. con note prot. n. 1324 e prot. n° 1325 in data 05.04.2013., la Sezione regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti ha inviato, via fax, *rispettivamente al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale* la deliberazione n. 18/2013, acquisita in pari data al n° 1647 e 1649 di protocollo, approvata dalla stessa Sezione regionale nell'adunanza del 28 marzo 2013 (**All. B**);
2. con tale provvedimento, tale Organo di controllo contabile ha deliberato:
 - a) *di accertare la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 243-quater, c. 7, del TUEL, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera r, del D.Lgs. 10.10.2012, n. 174, convertito con legge 07.12.2012 n°. 213, sub specie della mancata presentazione del piano di riequilibrio finanziario entro il termine perentorio di sessanta giorni posto dall'articolo 243 bis, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);*
 - b) *di trasmettere la presente deliberazione al prefetto di Reggio Calabria ai fini dell'applicazione dell'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente di un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto finanziario;*
3. con lettera Racc, a/r prot. n. 21114 /Area II del 08 aprile 2013, acquisita agli atti dell'Ente in data 18.04.2013. prot. n° 1862, S.E. il Prefetto di Reggio Calabria, ha notificato, per il tramite del Sindaco, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n° 149, a tutti i Consiglieri comunali il Decreto recante pari data e pari numero di protocollo, ed ha contestualmente assegnato il termine di venti giorni, decorrente dalla data di ricezione del medesimo, per l'adozione della deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione del dissesto finanziario (**All. C**);

Tutto ciò premesso;

- Visti gli artt. dal 243 al 246 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Preso atto dell'art. 6, secondo comma, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149;
- Vista la relazione del Revisore dei Conti, verbale n° 2/2013 pervenuta in data 02.05.2013. ed acquisita in pari data al prot. n°. 2101, prescritta dall'art. 246 del D.lgs. 267/2000, con la quale conferma il dissesto finanziario dell'Ente e che si allega alla presente deliberazione (**All. D**);
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 summenzionato, sono stati espressi i seguenti pareri:
 - a) dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica: favorevole;
 - b) dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile: favorevole;

DELIBERA

1. **DI DICHIARARE**, per le motivazioni in premessa indicate e ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, il dissesto finanziario del Comune di Anioia conseguente all'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dal medesimo D. Lgs. n. 267/2000, effettuato con deliberazione n. 18/2013 in data 28.03.2013. della Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti;
2. **DI TRASMETTERE**, entro 5 giorni dalla data di esecutività, il presente atto al Ministero dell'Interno ed alla Procura regionale per la Calabria della Corte dei Conti, unitamente alla relazione dell'Organo di revisione economico – finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.
3. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Servizio Amministrativo

Parere favorevole per la regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000

Oswaldo Priolo

Responsabile Area Amministrativa



Servizio Finanziario

Parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.

267/2000

Sig. Giufre Raffaele

Responsabile Area Finanziaria

Allegato A
deliberazione
dissesto

Il sottoscritto nella qualità di Sindaco del Comune di Anogia, in relazione al punto 5 dell'O.d.G del presente Consiglio Comunale, con le presenti note intende specificare quanto segue:

a seguito delle elezioni amministrative nel 2010 il sottoscritto assumeva la carica di Sindaco dell'Amministrazione Comunale di Anogia.

Sin da subito l'intera compagine uscita vittoriosa dalla competizione elettorale si rendeva conto che la situazione economica e finanziaria dell'Ente era fortemente penalizzata e compromessa dalla cattiva gestione delle amministrazioni che l'avevano preceduta.

La prima avvisaglia di quanto poi si sarebbe concretizzato si aveva al momento della verifica straordinaria di cassa avvenuta nell'immediatezza dell'insediamento dalla quale emergeva inequivocabilmente che vi era una costante e permanente anticipazione di cassa per circa € 380.000,00.

Senza entrare nello specifico ci si accorgeva immediatamente della evidente ed esagerata sproporzione che riguardava l'accensione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti che comportava e comporta un impegno di € 1.000,00 giornalieri per tutti i giorni dell'anno.

Infatti, l'impegno con la Cassa ammonta a circa € 375.000,00 l'anno, tanto da non poter accedere ad altri finanziamenti per l'elevato importo del debito.

Tutti i mutui furono contratti dalle amministrazioni precedenti a quella attuale e nel corso dei tre anni di nostra amministrazione non abbiamo mai fatto ricorso ad ulteriori mutui.

** Si evidenzia che già in fase di approvazione del rendiconto anno 2009, approvato con delibera n° 35 del 21-8-2010, il sindaco Antonio della Stella ha chiesto l'uscita delle stesse alle Corti dei Conti del C.C. nel prefetto, ed alle procure generali della città di Anogia -*

La stessa Corte dei Conti che oggi ordina che venga dichiarato il dissesto aveva nel corso di precedenti deliberazioni concluso che l'Ente si trovava in gravi difficoltà per varie ragioni che venivano via via esposte nelle varie deliberazioni che dal 2010 riguardavano il Comune di Anogia.

Facendo un rapido excursus storico della vicenda occorre partire dalla deliberazione del 05.10.2010 laddove la Corte, in relazione al rendiconto per l'anno 2008 invitava i competenti Organi del Comune di ANOGIA (RC) ad adottare, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i necessari provvedimenti:

1) Per evitare che il rendiconto non venga approvato nei termini di legge. 2) Per verificare ed eventualmente indurre, per quanto di propria competenza, le Soc. "Piana Ambiente SPA" e "Asmenet Calabria a r.l.", parteciate in via diretta dall'Ente, ad attuare quanto prescritto o previsto dall'art. 1, commi 725, 726, 727, 728 e 729 della legge n. 296/2006, dall'art. 18 del decreto legge n. 112/2008 e dall'art. 13 del decreto legge n. 223/2006 e successive modifiche e integrazioni. 3) Per verificare ed eventualmente deliberare il mantenimento della partecipazione dell'Ente nelle Soc. "Piana Ambiente SPA" e "Asmenet Calabria a r.l.", ai sensi della vigente normativa. 4) Per garantire gli adempimenti, da parte delle competenti strutture comunali, conseguenti all'esame dei documenti contabili e amministrativi da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti, in ossequio all'istituto del controllo collaborativo posto dalla legge in capo alla stessa Corte dei conti. 5) Per rimuovere le cause che hanno determinato il formarsi di squilibri nella gestione di competenza, specie di parte corrente. 6) Per impedire il ricorso ad anticipazioni di tesoreria che determinino il formarsi di scoperti di cassa non rimborsati alla fine dell'esercizio. 7) Per impedire la sovrastima di alcune poste attive in sede di formazione del bilancio di previsione, onde evitare il formarsi di residui attivi di difficile esazione, eliminando comunque quelli che si sono appalesati di dubbia esigibilità in sede di riaccertamento degli stessi. 8) Per garantire la riscossione delle entrate, segnatamente tributarie, e comunque una più corretta previsione e gestione delle attività finanziarie, evitando ricadute negative sugli equilibri di bilancio. 9) Per promuovere la verifica ed eventuale riaccertamento dei residui attivi e passivi, specie di vecchia formazione. 10) Per rimuovere le cause che hanno determinato il formarsi di debiti fuori bilancio, specie se generati dall'acquisto di beni e servizi. 11) Per conseguire un'adeguata copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 12) Per contenere la dinamica di crescita della spesa per la contrattazione integrativa ai fini del concorso dell'Ente al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 13) Per garantire gli adempimenti previsti, in materia di contrattazione integrativa, dall'art. 67, commi 8 e seguenti, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008. 14) Per verificare i dati e i criteri inerenti l'accertamento del minor gettito ICI sulle abitazioni principali per l'anno 2008, garantendo comunque le necessarie correzioni contabili al fine di adeguare l'importo delle risorse compensative, trascurate a suo tempo dal Ministero dell'interno, alla misura rideterminata per lo stesso anno dal Ministero medesimo, ai sensi della vigente normativa. 15) Per definire correttamente gli elementi che compongono le attività e passività del conto del patrimonio, nonché idonee

procedure contabili per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento annuale dell'inventario, al fine di garantire la corretta rappresentatività del conto del patrimonio.

Successivamente la Corte dei Conti con deliberazione del 19.11.2010, in relazione al bilancio di previsione per l'anno 2010, a seguito di chiarimenti ed integrazioni rese dall'Amministrazione Comunale invitava i competenti Organi del Comune di ANOIA (RC) ad adottare, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i necessari provvedimenti:

- 1) Per promuovere un'attenta verifica e vigilanza delle partecipazioni possedute dall'Ente, al fine di consentire ai competenti Organi l'adozione delle necessarie determinazioni, in attuazione della vigente normativa al riguardo, evitando effetti negativi sulla stabilità degli equilibri di bilancio.
- 2) Per garantire l'adozione del regolamento in materia di incarichi di "Collaborazione autonoma", ai sensi della vigente normativa, assicurandone la trasmissione per estratto a questa Sezione di controllo, come disposto dalla stessa normativa.
- 3) Per verificare la veridicità e attendibilità delle spese di bilancio, segnatamente del titolo IV della entrata e delle correlate previsioni del titolo II della spesa, da effettuarsi in sede di variazione al bilancio 2010, ai sensi degli artt. 175 e 193 del TUEL e nel rispetto del principio contabile n. 2. punto 10, nel testo approvato dall'Osservatorio del Ministero dell'interno in data 18 novembre 2008.
- 4) Per correggere la sovrastima delle poste attive del bilancio di previsione 2010, specie inerenti alle entrate per "Contributo per permesso di costruire" e "Recupero evasione tributaria".
- 5) Per definire il fondo delle risorse e la relativa destinazione, contenendo la dinamica di crescita degli oneri per la contrattazione integrativa, ai fini del concorso dell'Ente al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
- 6) Per garantire la corretta rilevazione e registrazione contabile delle entrate relative alle risorse compensative ICI per gli anni 2008, 2009 e 2010, secondo la vigente normativa.
- 7) Per verificare ed eventualmente garantire la corretta definizione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari", da adottarsi con specifica delibera consiliare, ai sensi della vigente normativa, apportando al bilancio di previsione 2010 le opportune correzioni in sede di variazione dello stesso.

Venendo agli ultimi tempi la deliberazione del 28.03.2013 della Corte dei Conti ha accertato la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 243 - quater comma 7 del TUEL, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera r), del D. Lgs. 10.10.2012, n. 174, convertito con legge 07.12.2012, n. 213, sub specie della mancata presentazione del

piano di riequilibrio finanziario entro il termine perentorio di sessanta giorni posto dall'articolo 243 bis comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Infine, evidenziando che, contemporaneamente emerge la crisi che attualmente ci sta attanagliando, che i trasferimenti erariali sono sensibilmente diminuiti e che si è, virtuosamente, proceduto ad un sostanzioso abbattimento dei residui per crediti di fatto inesigibili per € 555.000,00 circa (ben più di un terzo del totale) si rappresenta al Consiglio Comunale tutto, alla Corte dei Conti e, soprattutto ai cittadini del Comune di Anoa, che questa Amministrazione si assume il solo torto di non aver proceduto a dichiarare il dissesto finanziario al momento del Suo insediamento avvenuto il 31.03.2010.

Non lo ha fatto solo perché, avendo a cuore le sorti della cittadinanza, non voleva far pesare gli errori delle passate gestioni sulle tasche dei cittadini.

Anoa, 04.05.2013

IL SINDACO

Dott. ANTONIO CERAVOLO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Ceravolo', written in a cursive style.

Aff. B



Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Calabria
Catanzaro

Trasmessa via FAX

CORTE DEI CONTI



0001324-05/04/2013-SC_CARL-TR1-P

AI SINDACO
del Comune di
ANOIA (RC)

OGGETTO: Invio deliberazione n. 18/2013.

Al sensi della normativa vigente in materia, si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione nell'adunanza in Camera di consiglio del 28 marzo 2013.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA
dott.ssa Elena RUSSO





Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Calabria Catanzaro

Trasmessa via FAX

CORTE DEI CONTI



0001325-05/04/2013-SC_CAL-T81-P

Al PRESIDENTE
del CONSIGLIO COMUNALE di
ANOIA (RC)

OGGETTO: Invio deliberazione n. 18/2013.

Ai sensi della normativa vigente in materia, si trasmette la deliberazione in epigrafe, adottata da questa Sezione nell'adunanza in Camera di consiglio del 28 marzo 2013.

IL DIRETTORE della SEGRETERIA
dott.ssa Elena RUSSO



Deliberazione n. 18/2013

**REPUBBLICA ITALIANA****LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA****Composta dai Magistrati**

dott. Roberto Tabbita	Presidente
dott. Giuseppe Ginestra	Consigliere
dott. Natale Longo	Consigliere (relatore)
dott. Cosmo Sciancalepore	Referendario

Nella Camera di consiglio del giorno 28 marzo 2013

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266;

VISTO l'art. 6, c. 2, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in legge n. 213 del 7.12.2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la deliberazione n. 2/AUT/2011/INPR della Sezione Autonome della Corte dei conti del 29.04.2011 - pubblicata nella GURI n. 148 del 28.06.2011 - con la quale sono state approvate le linee guida per la redazione della relazione per il bilancio di previsione 2011, nonché del rendiconto 2010;

VISTA la deliberazione n. 2/AUT/2012/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, depositata il 26.01.2012, in ordine al procedimento previsto dall'art. 6, c. 2, del D.lgs. 6.09.2011, n. 149;

VISTA la deliberazione n. 16/AUT/2012/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 20.12.2012 recante le linee guida ed i criteri per l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-*quater* del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera r), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la deliberazione n.11/AUT/2013/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 6-26 marzo 2013, recante Linee di indirizzo in merito a questioni interpretativo-applicative concernenti le norme che regolano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

VISTE le delibere di questa Sezione di controllo n. 695 del 19/11/2010 (preventivo 2010), n.544/2011 del 25.11.2011 (preventivo 2011) e n. 247/2012 del 25.10.2012 (rendiconto 2010) inerenti il comune di Anola;

VISTA la deliberazione n. 23 del 29.12.2012 del Consiglio comunale del Comune di Anola (RC), acquisita al protocollo della Sezione n. 00068 del 7.01.2013, con la quale l'Ente ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis, c. 1, del fuel;

VISTA la deliberazione n. 10 del 5.03.2013 del Consiglio comunale del Comune di Anola (RC), acquisita al protocollo della Sezione n. 01129 del 13.03.2013, con la quale l'Ente ha deliberato la revoca della deliberazione sopra indicata;

VISTA l'ordinanza n.11/2013 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato la Sezione medesima per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, dott. Natale Longo;

FATTO E DIRITTO

1. Il Consiglio comunale del Comune di Anola (RC), in data 29.12.2012 (delibera n. 23), ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista e disciplinata dall'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotta dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, successivamente convertito in Legge n. 213 del 7 dicembre 2012.

La delibera è stata dichiarata, con apposita separata votazione nella medesima data, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, divenendo così esecutiva, come da attestazione a firma del segretario comunale, il 3 gennaio 2013.

In sede istruttoria, l'organo di revisione, nel motivare il parere positivo al ricorso alla procedura di riequilibrio, ha esplicitamente riferito che "la situazione economico-finanziaria può portare a breve al dissesto finanziario dell'ente", avuto riguardo alle seguenti evidenze gestionali e contabili:

1. l'esistenza di uno "stato debitorio pregresso che genera una consistente mole di debiti fuori bilancio da riconoscere, così come da segnalazioni dei responsabili dell'area amministrativa e tecnica";
2. "l'aumento dell'indebitamento verso i fornitori per spese ordinarie";
3. "la scarsa capacità di riscossione delle entrate";
4. "la restrizione dei trasferimenti erariali";
5. "il continuo ricorso strutturale ad anticipazioni di tesoreria".

Il provvedimento consiliare di avvio della procedura di riequilibrio è stato quindi trasmesso a questa Sezione regionale del controllo con nota prot. n. 21 del 4.01.2013, pervenuta a questa Sezione in data 7.01.2013 (protocollo in arrivo n. 00068).

Scaduto (il 4.03.2013) il termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla data di esecutività della delibera di accesso alla procedura di riequilibrio pluriennale, per la

"presentazione" del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis, c. 5), il Comune, anziché il piano di riequilibrio (*in rebus* non adottato né presentato), ha fatto pervenire a questa Corte, con nota n. 1289 del 12.03.2013, acquisita al protocollo in data 13.03.2013 con il n. 001129, la delibera del Consiglio comunale n. 10 del 5.03.2013 avente ad oggetto la "revoca" della deliberazione n. 57 del 5.12.2012 sopra richiamata.

Detta revoca, secondo quanto testualmente riferito nel provvedimento, è stata adottata in quanto "l'esame da un lato della situazione contabile e dall'altro delle partite debitorie, ha portato a rilevare che il successivo riequilibrio non avrebbe probabilmente portato al risanamento completo della situazione finanziaria dell'ente", rilevando altresì la necessità di "procedere ad ulteriori approfondimenti, al fine di definire compiutamente la situazione debitoria dell'ente, da un lato, e la relativa copertura dall'altro".

2. Premesso quanto sopra in punto di fatto, occorre quindi procedere ad un esame della fattispecie *sub iudice*, alla luce del diritto vigente, onde ricostruire la disciplina giuridica concretamente applicabile.

2.1. Preliminarmente rileva il Collegio che il D.L. n. 174/2012, convertito nella Legge 213/2012 (c.d. legge sui costi della politica), ha inserito nell'ordinamento giuridico diverse disposizioni in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, con la manifesta finalità di potenziare l'attività di controllo della Corte dei conti in vari settori dell'attività gestionale delle Regioni e degli Enti locali.

Le norme che in questa sede assumono rilievo sono contenute nell'art. 3, c. 1, lett. r), del suddetto D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012, che ha introdotto nel Testo unico degli Enti locali gli articoli dal 243-bis all'art. 243-quinquies.

In particolare, assume nella specie rilievo quanto disposto dall'art. 243-bis, c. 5, norma in ossequio alla quale il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1 (deliberazione consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale), ha l'onere di deliberare un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 5 anni (dilatato in 10 anni con la legge di conversione), compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

Per giunta, la legge, in particolare l'art. 243-quater, c. 7, testualmente prevede che (per quel che nella specie rileva) la mancata "presentazione" del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, c. 5, così come il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

2.2. Orbene, applicando tali disposizioni normative alla fattispecie concreta *sub iudice*, emerge *ictu oculi*, in primo luogo, che il Comune di Anola, dopo aver deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (delibera n. 23 del 29.12.2012), non

ha "presentato" (né approvato) il piano di riequilibrio entro il termine perentorio di 60 giorni previsto dalla suddetta disposizione normativa. In proposito, va precisato che, come già anticipato, il *dies a quo* è dalla legge testualmente individuato nella data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura guidata, che nella specie è da individuare nel giorno 3.01.2013 (come da attestazione in atti, a firma del segretario comunale), attesa la testuale dichiarazione di immediata eseguibilità - ex art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000 - della deliberazione n. 23 del 29.12.2012; pertanto il termine deve ritenersi irrimediabilmente scaduto il 4.03.2013.

Pertanto, nella specie non può che constatarsi l'omessa presentazione (e deliberazione) del piano di riequilibrio (a tutt'oggi non pervenuto) entro i termini individuati dalla legge. Termini da considerare perentori innanzitutto in ragione del disposto normativo, nonché avuto riguardo all'esigenza, richiamata anche dalla delibera della sezione Autonomie di questa Corte n. 16/2012, di "assicurare una rigorosa osservanza della procedura prestabilita anche al fine di evitare inutili manovre dilatorie volte a ritardare in un più ampio arco di tempo le soluzioni che devono essere applicate tempestivamente".

In ordine alle ragioni della mancata deliberazione del piano, la stessa delibera di revoca testualmente riferisce, come già anticipato, che: "l'esame da un lato della situazione contabile e dall'altro delle partite debitorie, ha portato a rilevare che il successivo riequilibrio non avrebbe probabilmente portato al risanamento completo della situazione finanziaria dell'ente", rilevando altresì la necessità di "procedere ad ulteriori approfondimenti, al fine di definire compiutamente la situazione debitoria dell'ente, da un lato, e la relativa copertura dall'altro".

Ciò posto, rileva la Sezione che le conseguenze del comportamento omissivo (*rectus*: mancato assolvimento di un onere) dell'Ente locale sono espressamente contemplate dal citato art. 243-quater, c. 7, in base al quale tale evenienza comporta l'applicazione dell'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011, con assegnazione al Consiglio comunale da parte del Prefetto del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

La norma, nel richiamare l'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011, estrapola la parte conclusiva di tale disposizione che concerne esclusivamente la fase finale ed esecutiva della procedura di c.d. dissesto guidata. In sostanza, il Parlamento, nell'esercizio di discrezionalità politico-legislativa, ha ritenuto, nel caso di mancata approvazione del piano di riequilibrio pluriennale entro il previsto termine perentorio, di sancire l'obbligatorietà della dichiarazione di dissesto, in ragione della "autodichiarata", e per ciò stesso consapevole e veridica, precarietà della situazione finanziaria tradotta nella delibera di accesso alla procedura di riequilibrio pluriennale. Procedura di riequilibrio il cui presupposto normativo legittimamente viene dalla legge testualmente individuato nella "sussistenza di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le ordinarie misure previste dagli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio rilevate".

2.3 Accertato pertanto che il Comune di Anzia non ha "presentato" il piano di riequilibrio pluriennale entro il termine perentorio previsto dalla legge, il Collegio deve altresì valutare

gli eventuali effetti della deliberazione consiliare n. 10 del 5.03.2013 (trasmessa a questa Corte il 12 marzo) con cui è stata disposta la revoca della precedente deliberazione consiliare n. 23 del 29.12.2012 di ricorso alla procedura di riequilibrio.

Rileva la Sezione che, in linea generale e in assenza di contraria previsione, vada riconosciuta, in ossequio al principio dell'autotutela decisoria e alle disposizioni normative in materia di procedimento amministrativo (l. n. 241/1990, con particolare riguardo all'art. 21 quinquies), il potere discrezionale per l'Ente locale di revocare l'istanza di ricorso alla procedura di riequilibrio. Tuttavia, tale potere discrezionale, come già autorevolmente ritenuto dalla Sezione autonoma di questa Corte (delibera n. 16/2012), deve ovviamente esser esercitato secondo i principi normativi e giurisprudenziali caratterizzanti l'istituto della revoca, atto di secondo grado che non può (né, come si vedrà, ha ragione di) esser adottato nei riguardi di un pregresso provvedimento espressione di un potere ormai venuto meno, nella specie per l'intervenuta scadenza del termine perentorio. Tale principio generale, peraltro ormai da decenni consolidato in dottrina e giurisprudenza, risulta recentemente codificato nella lettera dell'articolo 21 quinquies della legge n. 241/1990, che espressamente circoscrive l'ambito di operatività dell'istituto della revoca ai provvedimenti amministrativi "ad efficacia durevole".

Peraltro, anche al di là di detto dato normativo e giurisprudenziale, la pacifica efficacia irretroattiva (*ex nunc*) del provvedimento di autotutela *de quo* renderebbe comunque *inutiliter data* detta revoca tardiva, quanto meno ai fini degli effetti, ormai da considerare pregressi e giuridicamente determinatisi, previsti dall'art. 243-quater, c. 7, del TUEL.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria,

DELIBERA

- di accertare la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 243-quater, c. 7 del TUEL, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 10.10.2012, n. 174, convertito con legge 7.12.2012, n. 213, sub specie della mancata presentazione del piano di riequilibrio finanziario entro il termine perentorio di sessanta giorni posto dall'articolo 243 bis, comma 5, del d. lgs. n. 267/2000 (TUEL);
- di trasmettere la presente deliberazione al prefetto di Reggio Calabria ai fini dell'applicazione dell'art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 149/2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'ente di un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto finanziario.

ORDINA


che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale di Arios (RC) e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero degli interni.

Così deliberato in Catanzaro nella Camera di consiglio del 28 marzo 2013.


Il Relatore
dott. Natale Longo



Il Presidente
dott. Roberto Tabotta



Depositata in segreteria
Il Direttore della segreteria
dott.ssa Elena RUSSO



28 MAR 2013





ALL. C

Prefettura di Reggio Calabria

Ufficio Territoriale del Governo

Area II - Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Prot. n. 21114 /Area II

8 aprile 2013

Raccomandata a.r.



AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
ANOIA

Oggetto: Decreto Legge 174/2012, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n.213. Art. 243-quater, comma 7, del TUEL 267/2000. Mancata presentazione del piano di riequilibrio finanziario. Diffida.

Per notifica ed esecuzione si trasmette il decreto prefettizio di pari numero e data relativo all'oggetto.

Il Dirigente dell'Area II
Viceprefetto

Crea



COMUNE DI ANOIA	
18 APR 2013	
1862	USCITA Prot. N.

Il Prefetto della Provincia di Reggio Calabria

Prot. n. 21114/Area II

VISTA la nota n. 1327 del 5 aprile 2013 con la quale la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria ha trasmesso la deliberazione n. 18/2013, adottata nell'adunanza in Camera di Consiglio del 28 marzo 2013;

PRESO ATTO che, con la predetta deliberazione n. 18/2013, la stessa Corte dei Conti ha accertato nei confronti del Comune di **Anoia** la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 243-quater, c. 7 del TUEL 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera r), del decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito con legge 7.12.2012, n. 213, sub specie della mancata presentazione del piano di riequilibrio finanziario entro il termine perentorio di sessanta giorni posto dall'art. 243-bis, comma 5, del citato TUEL, ed ha disposto la trasmissione della deliberazione allo scrivente ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. 149/2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'Ente di un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto finanziario;

RITENUTO, pertanto, di dover assegnare al Consiglio Comunale di **Anoia** un termine di venti giorni per la deliberazione del dissesto finanziario, decorso infruttuosamente il quale si provvederà alla sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, mediante apposito Commissario, e si darà avvio alla procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 141, del citato d.lgs. 267/2000;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il decreto-legge 10.10.2012, n. 174, convertito in legge 7.12.2012, n. 213;

DECRETA

per quanto espresso in premessa il **Consiglio Comunale di Anoia** è diffidato a deliberare il dissesto finanziario entro il termine di giorni 20 (venti) dalla data di ricevimento del presente decreto, ivi compresi i giorni necessari per la notifica del provvedimento ai consiglieri comunali.

In caso di inadempienza si provvederà alla nomina di un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto - con spese a carico del medesimo Comune - ed al conseguente avvio della procedura di scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 267/2000.

Il Sindaco è incaricato di far notificare a tutti i Consiglieri il presente decreto e di comunicare al numero di fax **0965/411487** la data di convocazione del Consiglio Comunale nonché, non appena adottato, gli estremi dell'atto consiliare di deliberazione del dissesto finanziario.

Reggio Calabria lì, 8 aprile 2013

Il Prefetto
Pisgitelli

ALL. D

Verbale n. 2/2013

COMUNE DI ANOIA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Il Revisore dei Conti

- Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n. 18/2013, in data 28 marzo 2013;
- Viste le deliberazioni della Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per la Calabria n. 247, in data 25 ottobre 2012;
- Visto il Decreto prefettizio prot. n. 21114/Area II del 08/ aprile 2013;
- Esaminata la pubblicazione del Ministero dell'Interno sul "Dissesto finanziario degli Enti Locali alla luce del nuovo assetto normativo";
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
- Visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art.6, co.2;

Presenta

la seguente relazione sullo stato di dissesto finanziario del Comune di Anopia, ai sensi dell'art. 246 del D lgs 267/2000



Introduzione

Definizione dello stato di dissesto

Si ha dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste (art. 244, c.1, Tuel).

Deliberazione di dissesto

La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto (art. 246, c.1, Tuel).

Omissione della deliberazione di dissesto

Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per a deliberazione del dissesto. (art. 247, c.2, Tuel)-

Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto (art. 247, c.3, Tuel)

Conseguenze della dichiarazione del dissesto finanziario

A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261 (decreto Ministro dell'Interno) :

- sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio (art.248, c.1, Tuel);
- gli enti locali non possono contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle Regioni (art. 249,c.1, Tuel).

Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256:

- non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione ...(art. 248, c.2, Tue l);
- i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria ...(art.248, c.4, Tuel).

Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto (art. 251, c.1, Tuel).

La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quella dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136 (art.251, c.2, Tuel).

Le modifiche normative, intervenute nel corso di questi anni nella pubblica amministrazione, hanno avvicinato il risanamento finanziario degli enti locali tramite dissesto finanziario, alle procedure concorsuali di natura civilistica. Obiettivo da perseguire è quello di assicurare al Comune la continuità di esercizio nonostante il grave stato di crisi causato dagli squilibri economici-finanziari. Lo strumento giuridico del dissesto finanziario crea una rottura tra il passato ed il futuro e consegue alla necessità di condurre l'Ente al risanamento finanziario, tramite l'azzeramento dell'indebitamento pregresso, e di riportare il bilancio comunale nei limiti della legittimità contabile e finanziaria.

Il Revisore ha più volte evidenziato agli Amministratori, l'omissione per il riconoscimento o meno di debiti fuori bilancio, così come segnalato dal Responsabile dell' Area Amministrativa, ad accertare o meno l'attendibilità dei debiti, anche se relative a forniture di beni e servizi relativi ad anni precedenti la gestione dell'attuale Amministrazione, e soprattutto per una corretta rilevazione dei fatti di gestione e la conseguente attendibilità o meno dei documenti elaborati dall'Ente, e ha richiamato quanto espresso nei seguenti verbali :

n. 6 del 3 settembre 2012 parere rendiconto 2011;

n. 7 del 26 ottobre 2012 parere bilancio di previsione 2012.

Il Revisore ha più volte riscontrato problemi nello svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo per le sopravvenute divergenze verificatisi tra i titolari dell'ufficio tecnico e finanziario e alla successiva rimozione dall'incarico del funzionario del servizio finanziario senza che si provvedesse

alla nomina di un sostituto capace di ricoprire tale funzione. Ha riscontrato altresì, la sussistenza di varie situazioni di sofferenza economica e finanziaria, inducendo lo stesso a richiedere agli organi dell'Ente, con nota del 27 novembre 2012, " verifica dell'asestamento dei dati di bilancio e salvaguardia equilibri di bilancio, art. 193 T.U.E.L. e la conseguente operazione generale di ricognizione della situazione finanziaria del Comune

Le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria

La gestione finanziaria dell'Ente è stata oggetto di verifica da parte della Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Calabria al fine di accertare l'effettiva sussistenza e l'incidenza delle numerose criticità sulla complessiva gestione finanziaria del Comune. E' stata effettuata un'istruttoria che ha riguardato i risultati della gestione 2010, così come rappresentati nel rendiconto 2010, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 25, in data 28 novembre 2011.

La Sezione ha emesso la delibera n. 247, in data 25 ottobre 2012, con la quale ha accertato la sussistenza di numerose irregolarità ed anomalie nella gestione contabile e finanziaria dell'Ente, rilevato una complessiva situazione di criticità finanziaria, invitando l'Ente ad adottare misure correttive specifiche ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 149 al fine di porre rimedio alle anomalie e criticità e proseguire, quindi, nell'ordinaria gestione in condizioni di equilibrio finanziario.

La Sezione ha confermato l'esistenza di numerose criticità che, vista la situazione complessiva della gestione dell'Ente, sono state considerate indice di uno squilibrio finanziario strutturale. In proposito ha evidenziato i seguenti elementi:

- la sussistenza di una situazione strutturalmente deficitaria;
- l'esercizio 2010 è stato chiuso con un avanzo di amministrazione accompagnato da un risultato negativo di gestione di competenza pari a - 11.049,11 che evidenzia un fattore di rischio che tende a consumare le risorse accumulate negli anni precedenti;
- per il triennio 2008/2010, dalla verifica degli equilibri di bilancio, emerge un saldo negativo da parte corrente in contrasto con il disposto art. 162, co 6, TUEL, che prescrive condizioni di pareggio e di equilibrio durante il corso dell'intera gestione. Per ripianare parzialmente il disavanzo, l'Ente ha operato la scelta non opportuna (secondo la Sezione) destinando, in tutti e tre gli esercizi considerati, i contributi per il permesso di costruire quali entrate straordinarie, aggravatasi nel 2010 per la modesta entità dei contributi riscossi (il 32% degli importi accertati). In poche parole la sussistenza di un disavanzo della gestione corrente evidenzia che l'Ente impiega per l'ordinario funzionamento, risorse maggiori di quelle ordinariamente accertate, e che per finanziarle è costretto a ricorrere a entrate in conto capitale, o straordinarie oppure all'avanzo di amministrazione pregresso;
- le entrate da recupero evasione tributaria sono modeste, solo € 7.526,47 pari al 14,25% degli accertamenti di competenza tutti relativi all'ICI;

- il continuo il ricorso all'anticipazione di tesoreria ha assunto natura cronica poiché non ha durata temporanea ma costante per tutto l'esercizio. Si Evidenzia che l'anticipazione di tesoreria, prevista dal TUEL, è una forma di finanziamento a breve termine, di carattere eccezionale, utilizzabile esclusivamente per poter far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili in situazioni di carenza temporanea di liquidità. L'impiego reiterato delle anticipazioni di tesoreria denota uno stato di precarietà negli equilibri finanziari.

- l'elevata formazione di residui attivi derivanti da recupero evasione tributaria evidenzia poste attive la cui esigibilità è tutta da verificare, tenuto conto degli importi riscossi negli ultimi anni e dell'anzianità di una parte di essi;

- per quanto riguarda la gestione dei residui attivi, la sezione ha rilevato un consistente importo al 31/12/2010 dei residui relativi alle entrate proprie titolo I e titolo III pari a € 1.337.631,20, che evidenzia la limitata capacità di incasso dell'Ente, mentre per quanto riguarda i residui passivi mantenuti nel rendiconto al termine dell'esercizio 2010 evidenzia una altrettanto progressiva carenza di liquidità, tenuto conto che al termine dell'esercizio 2010 i residui passivi erano pari a 890.689,00 euro, a fronte dei 726.850,77euro mantenuti a fine 2006 (con un aumento in cinque anni superiore al 22%);

e comunque bene ricordarlo, si è potuto stralciare, durante gli ultimi 3 esercizi (2010/2011/2012 per € 555.217,00 per il Tit. I e III dell'entrata)), cioè oltre il 33% dei residui per crediti di fatto inesigibili o di difficile esazione, iscritti in bilancio. Infatti il mantenimento in bilancio di una elevata mole di residui attivi di Tit. I e III riferiti all'anno 2006 e antecedenti, sulla sussistenza dei quali sussistono fondati dubbi, altera la percezione dell'effettiva situazione finanziaria dell'Ente; In ogni caso l'Ente ha destinato, in sede di redazione del bilancio preventivo 2012, parte delle risorse di entrata all'intervento di spesa "fondo svalutazione crediti" per € 139.046,23 per garantire gli equilibri della gestione finanziaria, come prescritto dalla Sezione di controllo.

In conclusione,

la Sezione ha ritenuto che il Comune di Anioia versi in una situazione di squilibrio strutturale che possa preludere al dissesto finanziario, in assenza di idonee misure correttive, perché la situazione debitoria complessiva, sia di competenza che di cassa, si è aggravata progressivamente, di anno in anno.

L'esame dei dati relativi alla cassa ha confermato l'effettiva situazione di squilibrio strutturale nella quale si trova il Comune di Anioia, poiché l'Ente, perlomeno a partire dall'esercizio 2006, non dispone di una cassa autonoma ma usufruisce di una costante anticipazione di tesoreria (a fine 2011 essa era pari a 329.627,61euro).

La situazione di incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni utilizzando risorse proprie ed ordinarie è evidenziata, altresì dalla circostanza che nonostante il massiccio ricorso ad anticipazione di tesoreria l'Ente non può assumere nuovi mutui o altre forme di finanziamento in quanto l'Ente non riesce a rispettare il limite imposto dall'art. 204 del TUEL .

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria, ha inoltre accertato:

- che il comune ha effettuato nell'esercizio 2010 nuove assunzioni di personale, con inevitabili ripercussioni sul rapporto tra volume complessivo delle spese di personale ed il volume complessivo delle entrate correnti. Rapporto che supera la soglia del 40% fissata dal D.M. Int. 24/09/2009;

- Che il perdurante inadempimento del Comune di Anogia nell'adozione di misure correttive idonee a effettivamente risanare la propria situazione finanziaria gravemente deficitaria ed in tal modo invertire la tendenza al suo progressivo deterioramento comporterebbe la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 244 del TUEL per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario.

In data 5 dicembre 2012 con verbale n. 9 il revisore unico, in sede di parere alla proposta di deliberazione sulla verifica degli equilibri di bilancio e alle variazioni di bilancio proposte, e a seguito della richiesta dell'Organo di revisione ai responsabili delle varie aree dell'Ente sulla presenza o meno di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, e per una ricognizione sulla situazione finanziaria dell'Ente, tenuto conto delle note di risposta dei responsabili dei servizi predetti, riscontrava:

€ 120.000,00 circa, di debiti verso fornitori per l'acquisizione di beni e servizi ricevuti negli esercizi compresi tra il 2008 e il 2012 (nota prot. 5029 Area Tecnica) :

€ 500.000,00 circa per mancanza di liquidità accumulatisi negli esercizi compresi tra il 2006 e il 2011 ed € 110.000,00 circa di debiti fuori bilancio da riconoscere (segnalati con nota prot. 5027 del 30.11.2012 dal responsabile dell'area amministrativa) verso professionisti e fornitori di beni e servizi. Successivamente all'acquisizione di tali note, il sottoscritto ha accertato tramite gli uffici competenti che sono sopravvenuti ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere per un importo di circa € 200.000,00 acquisiti dall'ente in data successiva alle note dei Responsabili sopra evidenziate. Per un totale, tra debiti fuori bilancio da riconoscere e debiti non onorati per mancanza di liquidità, pari ad € 930.000,00 circa;

- € 390.000,00 circa di anticipazione di cassa (tesoreria) perennemente cronica;

Il Revisore ha inoltre tenuto conto delle limitate difficoltà di incasso dell'Ente e della lenta azione Amministrativa al recupero, nei vari esercizi, dell'evasione tributaria, e della drastica riduzione dei trasferimenti statali. Pertanto consigliava agli Amministratori di valutare la possibilità di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinato dall'art. 243/bis comma 1 d. Lgs 267/2000, introdotto dal D. L. 10/10/2012, in quanto se le obbligazioni già citate, se riconosciute e legittimamente dovuti, ammontavano a circa 1 milione di euro, somma ingente per un piccolo comune, che con i crediti di terzi che l'Ente vanta non può fare fronte con il mezzo ordinario al ripristino del riequilibrio di bilancio né con lo strumento del debito fuori bilancio, informava inoltre, che il perdurare della situazione di stallo avrebbe portato all'inevitabile dissesto dell'Ente con gravi danni erariali per lo stesso Ente e per gli Amministratori.

Con delibera Consigliare n. 23/2012 il consiglio ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, come suggerita dal Revisore, ma per la complessità delle informazioni richieste dal questionario inviato dal Ministero, la perentorietà della scadenza (60gg) che non sono stati ritenuti sufficienti ad elaborare con certezza la mole di informazioni richieste, e considerato inoltre l'assenza di un responsabile dei servizi finanziari alla redazione del questionari, e alla continua

notifica di richieste di ulteriori debiti da parte di fornitori (€ 200.000,00) pervenuti durante il periodo di redazione del questionario, e che gli amministratori dovevano procedere ad ulteriori approfondimenti per definire compiutamente la situazione debitoria dell'Ente, in data 5 marzo 2013 con delibera consiliare n.10 ha revocato, in via di autotutela, la procedura su citata.

Nonostante le grosse difficoltà di liquidità, per il rendiconto 2012 si prevede comunque un avanzo di Amministrazione di € 141.233,00 (di cui 139.046,00 vincolati e derivanti dal fondo rivalutazione crediti), per come si evince dallo schema di rendiconto anno 2012, approvato con delibera G.M. n. 21 del 23.04.2013. E malgrado l'impegno coscienzioso, gli Amministratori, hanno dovuto arrendersi all'evidenza. Le misure da adottare in sede di equilibrio, non sono state ritenute sufficienti, anzi la situazione di attesa ha contribuito a portare più chiaramente alla luce la reale situazione finanziaria deficitaria dell'Ente, ancorchè pregressa, e ancora più compromessa rispetto a quanto era stato rilevato nel verbale n. 10 redatto dal Revisore in data 05/12/2012.



Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, il Revisore asserisce che l'Ente si trova in uno stato di dissesto finanziario, di cui all'art. 244 Tuel, in quanto non è in grado di far fronte ai debiti liquidi ed esigibili con le modalità di cui all'art. 193 e 194 Tuel.

Il Revisore richiama, infine, quanto espresso nella pubblicazione del Ministero dell'Interno avente ad oggetto "Il Dissesto Finanziario degli Enti Locali alla luce del nuovo assetto normativa": "L'Ente locale risanato si trova a gestire un bilancio più sano. Esso presenta in genere avanzi di amministrazione, il contenimento delle spese diviene un'abitudine di sana gestione della "cosa pubblica", l'elevazione al massimo delle tariffe e la lotta all'elusione ed all'evasione non sono più un provvedimento straordinario ma diventano gestione ordinaria.

Il dissesto ha una duplice funzione e rilevanza, anche nel nuovo assetto normativa, in quanto solamente rimuovendo le zavorre che appesantiscono il bilancio comunale l'Ente può essere in grado di affrontare le fatiche del decentramento fiscale e vincere la sfida con gli altri enti territorialmente e socialmente più avvantaggiati.

Il dissesto ha portato allo scoperto la vera realtà locale sulla quale si deve lavorare per arrivare ad un giusto decentramento e per garantire a tutti i cittadini l'effettivo esercizio dei diritti della persona, perché ognuno deve poter godere dei livelli ottimali dei servizi pubblici.

Solo la consapevolezza del cittadino di essere un utente, di essere titolare di precisi diritti e di poter avere la possibilità di usufruire di un'amministrazione corretta, trasparente e moderna può essere determinante nella nascita di amministrazioni locali pronte ad affrontare la nuova sfida del federalismo.

L'analisi dell'Ente dissestato, da quello più piccolo a quello capoluogo, ha portato a galla tutti i problemi che in modo meno accentuato ancora persistono anche nei cosiddetti enti "sani".

Il risanamento finanziario ha insegnato agli enti a trarre il massimo beneficio con il minimo dispendio e, soprattutto, a concepire la gestione comunale come servizio della cittadinanza.

Le finalità del dissesto sono oggi più che mai attuali se si vuole preparare gli enti locali alla futura finanza locale, ma non è trascurando i problemi che si potrà giungere ad una giusta devoluzione amministrativa.

In prospettiva il dissesto assume un profilo necessario pur mantenendo un carattere sussidiario e residuale, in virtù della tendenziale accentuazione dell'autonomia di entrata e di spesa attribuita al sistema delle autonomie locali.

Anche la normativa del dissesto finanziario può essere pienamente coerente con uno scenario di finanza locale moderno, efficiente, europeo nel quale sia assicurata, in una condizione di normalità, la piena autonomia dell'Ente locale nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà.

In tale prospettiva il Ministero dell'interno sta operando affinché sia garantita, anche per i nuovi enti dissestati, la possibilità di raggiungere il risanamento finanziario".

Li 30-04-2013

Il Revisore.



A circular official stamp of the Comune di Casale. The text within the stamp includes "COMUNE DI CASALE" and "C. 22". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.




An official stamp of the Commissione di Revisione of the Comune di Casale. The stamp features a circular logo with a face and the text "COMMISSIONE DI REVISIONE" and "COMUNE DI CASALE".

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Vincenzo BITONTI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisabetta Rosa TRIPODI



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio Attesta: Che la presente deliberazione

- Viene affissa all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi dal 08 MAG. 2013 per come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs n° 267/00 e art. 32, comma 1, Legge 69/09
- Che la presente delibera:
 1. Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste d'invio per controllo;
 2. Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 – DLgs N°267/00;
- è divenuta esecutiva il 08 MAG. 2013;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisabetta Rosa TRIPODI

